

LAVORI PUBBLICI – DIRETTORE TECNICO E ATTESTAZIONE SOA NELLE CATEGORIE OG2, OS2, OS25

Con il comunicato alle SOA n. 58, l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici rivede la questione della pregressa esperienza professionale del direttore tecnico ai fini della qualificazione nelle categorie OG2, OS2, OS25.

In particolare, prendendo le mosse dall'art. 24, comma 2 del D.P.R. 34/2000 secondo cui "i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti sia essa aggiudicataria o subappaltatrice" l'Autorità, alla luce della normativa sopravvenuta con il D.Lgs. n. 163/2006, sottolinea che devono ricomprendersi, tra i lavori che possono dimostrare il requisito dell'esperienza, anche quelli affidati alla condotta di uno dei direttori tecnici di una impresa non esecutrice dell'opera, in quanto riconducibili a soggetto fisico avente "responsabilità diretta" sull'intervento.

A supporto di tale considerazione, il comunicato in commento ricorda l'avvalimento, introdotto nel Codice con gli artt. 49 e 50, quale istituto che ammette la qualificazione ottenuta avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, rispettivamente in gara e ai fini del conseguimento dell'attestato SOA.

Di conseguenza, è legittimo, continua l'Autorità, che un'impresa possa avvalersi, attraverso l'operato del proprio direttore tecnico, dei lavori eseguiti da altra impresa per qualificarsi nelle categorie OG2, OS2, OS25; ciò in forza di quanto previsto dell'art. 18, comma 14, del D.P.R. n. 34/2000 che, non prevedendo eccezioni, consente la qualificazione fino alla III classifica, con la valutazione dell'importo complessivo dei lavori abbattuta ad un decimo e fino ad un massimo di Euro 1.032.913,80.

L'impresa che voglia utilizzare l'esperienza professionale del proprio direttore tecnico ai fini dell'attestazione dovrà dimostrare che questi sia stato l'effettivo soggetto esecutore, presentando alla SOA il certificato lavori riportante il buon esito accertato da parte della amministrazione pubblica preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dell'organo da essa all'uopo incaricato.